

Sentenza n. 334/2024

pubbl. il 21/02/2024

RG n. 1693/2023

Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 21/02/2024

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al N.r.g.a.c. 1693/2023

È comparso l'Avv. M. R. D. G., la quale si riporta ai propri scritti difensivi e, in particolare, alle note conclusive depositate e ne chiede l'accoglimento.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1693/2023 R.G.

TRA

S. A. C. S.A.S. di F. G., in persona del socio accomandatario e legale rappresentante p.t. signor F. G., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti M. R. D. G. e S. A., come da mandato in atti;

OPPONENTE-

E

Comune di C. S.A., in persona del Sindaco pt;

A. T. s.r.l., in persona del lrpt, Concessionario della Riscossione delle Entrate degli Enti Locali;

-OPPOSTI CONTUMACI-

Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 21.2.2024, all'esito della discussione, l'opponente ha precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la S. A. C. sas di F. G. ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione, ex artt. 615, co. 2, e 617, comma 2, c.p.c., al pignoramento di suoi crediti presso terzi (ex art. 72 bis, D.P.R. 602/73) notificato in data 1.2.2023 da A. T. s.r.l., quale Concessionaria della Riscossione delle Entrate degli Enti Locali affidataria del servizio di supporto all'attività di riscossione coattiva delle entrate del Comune di C. S.A., sia alla opponente che all'Istituto di Credito U.B., in qualità di terzo pignorato, contenente l'intimazione all'Istituto stesso di pagamento della complessiva somma di €. 3.112,64.

Ha dedotto la Società attrice che le notifiche degli atti presupposti, ovvero dell'ingiunzione di pagamento e dell'avviso di intimazione, cui fa riferimento l'atto di pignoramento presso terzi, erano stata fatte, rispettivamente alle date del 11.6.2018 e del 9.8.2018, alla S. A. C. sas presso il lrpt P. A. alla via S. in C. S.A., ovvero a persona che già dal 30.11.2016 era estranea alla Società avendo ceduto la propria quota con atto per Notaio A.; la modifica della compagine sociale e della denominazione, avendo l'ente assunto la denominazione di S. A. C. sas di F. G. (con sede in C.S.A. alla via ...), erano state regolarmente iscritte presso la competente Camera di Commercio – Registro Imprese, il successivo 2.12.2016.

Sulla scorta di questa eccezione, ha chiesto di accertare la nullità e/o inesistenza della notifica eseguita nei confronti della S.A. C. sas di F. G. dell'ingiunzione di pagamento n. 64/2017 e dell'avviso di intimazione ad adempiere prot. AIP/322-2022-507, di accertare e dichiarare la conseguente illegittimità del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 29.09.1973-602, n. prot. PTER/3-2023-507 del 13.1.2023, e, per l'effetto, di dichiarare il diritto della società attrice alla restituzione della somma di €. 3.112,64, corrisposta da U. B. s.p.a., in qualità di terzo pignorato, al Comune di C.S.A., con conseguente obbligo per i convenuti di procedere a detta restituzione in favore di essa attrice.

I convenuti opposti sono rimasti contumaci.

Ora, deve essere rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 37 cpc, il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice tributario.

Invero, risulta dall'atto di pignoramento per cui è causa che l'esecuzione è stata promossa dal Comune di C.S.A. per la riscossione delle entrate di natura tributaria dello stesso Ente.

Vanno rammentati in proposito i principii giuridici regolatori la materia del riparto di giurisdizione in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto

esecutivo, nel sistema del combinato disposto del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del dpr n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, vale a dire che:

“a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verifica del fatto dedotto);

b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonchè dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in esecutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)".

5.1. Mette conto di rilevare che la tutela davanti alla giurisdizione tributaria è tutela sempre iscrivibile nel modello di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, sicchè si tratta del normale giudizio impugnatorio regolato da tale D.Lgs., dovendosi in generale considerare che la tutela davanti al giudice tributario può essere introdotta, ricorrendone le condizioni (la cui verifica appartiene alla giurisdizione del giudice tributario), ai sensi del comma 3 di detta norma.

Quando la tutela concerne un atto esecutivo che si assume viziato per la mancanza o l'invalidità (sia per nullità sia per inesistenza) della notificazione della cartella o

dell'intimazione oppure per vizi formali inerenti al loro profilo di contenuto forma, l'azione davanti al giudice tributario non è - lo si dice a precisazione degli insegnamenti di cui a Cass. n. 13913 del 2017 - un'opposizione agli esecutivi secondo il modello di cui all'art. 617 c.p.c., ma un giudizio ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato D.Lgs., del quale si può dire solo che ha una funzione simile a quella del rimedio dell'art. 617.

Quando la tutela concerne i fatti inerenti alla pretesa tributaria sostanziale analogamente il profilo del giudizio tributario non assume il carattere di opposizione ai sensi dell'art. 615, ma mantiene quello desumibile dal paradigma dell'art. 19 citato.

5.2. Mette conto di rilevare che il riparto così delineato deve necessariamente operare anche quando l'esattore proceda all'esecuzione sulla base di pretese di riscossione sia tributarie sia non tributarie. La circostanza che in tal modo per esse possano aversi giudizi dinanzi a giurisdizioni distinte, a differenza che per le seconde, è meramente consequenziale all'esistenza di un riparto solo per le prime (si veda il caso deciso da Cass. (ord.) n. 11900 del 2019)” (Cass. SS.UU. 7822/2020, conf. SS.UU. 13913/2017 e 13916/2017).

In altri termini, come ribadito dalla Corte di Cassazione a SS.UU. n. 21642/2021, “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo che abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione.”

Ancora si veda Cass. 32203/2019: “In tema di esecuzione forzata tributaria, il pignoramento del credito presso terzi ex art. 72-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 è una forma speciale di esecuzione, con procedimento semplificato interamente stragiudiziale, che non prevede

l'intervento del giudice dell'esecuzione se al comando segue l'adempimento del terzo pignorato, il quale ha immediato effetto satisfattivo del credito. Pertanto la conseguente opposizione agli atti esecutivi, avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario”.

Nel caso all’esame, l’opposizione è fondata sull’inesistenza della notificazione degli atti prodromici al primo atto di esecuzione, cioè al pignoramento, per cui il giudizio va devoluto alla giurisdizione del giudice tributario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di giurisdizione del g.o. in favore del giudice tributario;
- nulla sulle spese.

Pescara, 21.2.2024. Il Giudice

Dott. Stefania Ursileo